DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1975

relativa a una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/28.838 — Intergroup)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(75/482/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 (1), in particolare l'articolo 2,

vista la notifica e la domanda di attestazione negativa presentate il 3 marzo 1974 a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17, dalla società Intergroup Trading BV (denominata in appresso Intergroup) di Amsterdam, e riguardanti il suo statuto nonché il contratto da essa concluso il 22 maggio 1973 con la società Internationale Spar Centrale BV (in appresso denominata ISC) di Amsterdam,

vista la pubblicazione del contenuto essenziale della notifica, effettuata, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 136, del 6 novembre 1974,

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, reso, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, in data 29 gennaio 1975,

I

1. considerando che la società per azioni di diritto olandese Intergroup, il cui statuto è stato approvato il 28 dicembre 1973, è stata fondata dalla società Internationale Spar Centrale BV, a Amsterdam, nonché dalla seguenti catene Spar:

— BV Spar Centrale, Amersfoort,

— Spar (Britain) Ltd., Harrow,

— Deutsche Spar Handels GmbH & Co., Francoforte sul Meno,

— Despar Centrale Italiana, Milano,

— Spar Oesterreichische Warenhandels AG, Salisburgo,

— Société Française Spar SA, Levallois-Perret,

— Ets. Postallia SA, Madrid,

— Spar Centralen Danmark, Glostrup,

— Suomen Spar Oy, Helsinki,

— Spar Ireland Ltd., Dublino;

2. considerando che la creazione di Intergroup è stata decisa dalle catene nazionali Spar le cui caratteristiche essenziali possono essere riassunte come segue:

a) ad ogni organizzazione nazionale aderiscono dettaglianti e grossisti che beneficiano dell'emblema Spar e della pubblicità organizzata collettivamente per i marchi Spar. I dettaglianti, che sono commercianti indipendenti, traggono da questo sistema vari vantaggi, consistenti soprattutto nell'assistenza per la loro organizzazione di vendita e nella possibilità di approvvigionarsi di una più vasta gamma di prodotti; essi sono tenuti a rivendere muniti di un marchio Spar i prodotti forniti dalla catena, ma possono nello stesso tempo approvvigionarsi anche presso altri fornitori ed hanno la facoltà di lasciare in qualsiasi momento l'organizzazione Spar. I grossisti, a ciascuno dei quali viene assegnata una zona al di fuori della quale essi non possono più servirsi del marchio Spar, traggono dal sistema vantaggi consistenti soprattutto in una certa fedeltà dei dettaglianti e in una maggiore sicurezza nell'orientamento della loro gestione, ma svolgono gran parte delle loro operazioni al di fuori della catena, che anche essi possono lasciare in qualsiasi momento. Le organizzazioni nazionali Spar, che raggruppano attualmente in Europa circa 35 000 dettaglianti e circa 180 grossisti, hanno sempre concentrato la loro attività soprattutto sui prodotti alimentari;

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

b) nel 1954 le organizzazioni Spar sopra elencate nonché quelle del Portogallo, dell'Africa del Sud e della Rodesia, hanno concluso fra di loro un «contratto internazionale Spar» destinato ad instaurare una collaborazione sistematica per il tramite della Internationale Spar Centrale BV (ISC);

c) la ISC, società di diritto olandese fondata nel 1955 e di cui sono azioniste tutte le precitate organizzazioni Spar oltre a quella belga, ha il compito di tutelare i marchi Spar a livello internazionale, di fungere da segretariato nelle relazioni tra le organizzazioni nazionali e intervenire come intermediaria negli acquisti di prodotti importati effettuati da queste ultime; all'inizio del 1973 la ISC ha cessato quest'ultima attività di intermediaria, che non aveva comunque mai raggiunto dimensioni importanti;

3. considerando che, in base al proprio statuto, Intergroup ha per oggetto «l'acquisto e la vendita di merci, l'esercizio del ruolo di intermediario e di agente d'affari nelle attività di acquisto e di vendita di ogni genere a favore di qualsiasi cliente e in qualsiasi luogo, operando in particolare, nell'ambito di un contratto di licenza da concludere con ISC, a favore delle imprese affiliate alle organizzazioni Spar per i prodotti muniti del marchio Spar»; che detto statuto prevede inoltre che:

a) l'amministrazione d'Intergroup è affidata a una direzione soggetta al controllo di un consiglio di sorveglianza;

b) i membri della direzione e del consiglio d'amministrazione sono nominati dall'assemblea generale degli azionisti che delibera a maggioranza semplice di voti, salvo in caso di modifica dello statuto per la quale è richiesta una maggioranza dei tre quarti e un'assemblea plenaria;

c) le azioni di Intergroup possono essere acquistate soltanto dalle centrali nazionali o regionali di imprese all'ingrosso che hanno ottenuto da ISC il diritto di utilizzare il segno distintivo ed i marchi Spar e che hanno aderito al «contratto internazionale Spar»; ogni azionista è libero di lasciare Intergroup, ma in tal caso, così come quando non ricorrono più le condizioni richieste per essere azionista, l'assemblea generale ha il diritto di designare gli acquirenti delle sue azioni;

4. considerando che il contratto notificato, denominato dalle parti «contratto di licenza» (qui appresso denominato accordo), è stato concluso il 22 maggio 1973 tra, da un lato, Intergroup e, dall'altro, ISC, la quale ha agito per conto sia delle dieci catene Spar fondatrici di Intergroup che dei grossisti aderenti a tali organizzazioni; che, con tale accordo, ISC autorizza Intergroup a stipulare contratti di fornitura per le merci munite di un marchio Spar detenuto o controllato da ISC; che Intergroup può compiere operazioni sulla base di tale accordo soltanto a favore di operatori che abbiano il diritto di utilizzare i marchi Spar;

5. considerando che Intergroup, che ha iniziato la sua attività il 1° gennaio 1973, svolge le sue funzioni commerciali agendo soprattutto in qualità di intermediaria; che essa negozia con i fornitori i prezzi e le condizioni di vendita e raggruppa gli ordinativi e le consegne; che essa stabilisce i contratti di fornitura, svolge le formalità relative alle spedizioni ed agli sdoganamenti e dirime le domande di risarcimento dei danni o le eventuali controversie tra clienti e fornitori; che essa non promuove alcuna forma di coordinazione delle attività commerciali dei suoi clienti; che nella maggior parte dei casi essa conclude i contratti in nome dei suoi clienti i quali sinora sono stati costituiti soprattuto dalle organizzazioni Spar che operano nei paesi membri della CEE; che tutti i clienti sono sempre liberi di determinare il prezzo di rivendita dei prodotti acquistati tramite o previa negoziazione di Intergroup; che la maggior parte delle operazioni effettuate finora da quest'ultima riguardano prodotti muniti di un marchio Spar appostovi all'origine dal fabbricante;

6. considerando che per i prodotti che hanno dato luogo alle operazioni più importanti — come ad esempio limoni, mandarini, ananassi e pere — il volume degli acquisti realizzati nel 1973, tramite o previa negoziazione di Intergroup, si è aggirato in media intorno al 2,4 %, con una punta massima del 5,9 % per gli ananassi, delle importazioni di tali prodotti nello Stato membro di destinazione; che in particolare per i prodotti di provenienza comunitaria, fra quelli citati, il volume degli acquisti realizzati nel 1973 tramite o previa negoziazione di Intergroup si aggira, in media, intorno all'1,5 % della produzione di ogni Stato membro di origine;

7. considerando che nel 1973 il volume globale delle importazioni effettuate da ogni organizzazione Spar tramite o previa negoziazione di Intergroup ha raggiunto una percentuale oscillante, a seconda dei casi, dallo 0,06 allo 0,89 % del fatturato globale realizzato dal complesso dei grossisti aderenti alle organizzazioni Spar; che il fatturato realizzato nel 1973 per i prodotti alimentari dal complesso dei grossisti aderenti a ciascuna catena Spar ha rappresentato tra lo 0,02, e il 3,82 %, secondo i casi, del fatturato globale del commercio al dettaglio del settore alimentare dei paesi membri della CEE;

8. considerando che Intergroup è stata creata per una durata indeterminata e che anche l'accordo notificato è stato concluso senza limitazione di durata;

9. considerando che in seguito alla pubblicazione del contenuto essenziale della notifica non è pervenuta alla Commissione alcuna osservazione da parte di terzi;

II

1. considerando che l'attestazione negativa richiesta può essere rilasciata, in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 17, se la Commissione constata che, in base agli elementi a sua conoscenza, essa non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, nei riguardi dello statuto di Intergroup nonché della sua attività e dell'accordo notificati;

2. considerando che Intergroup, ISC e le catene Spar fondatrici di Intergroup sono imprese; che le clausole costitutive dello statuto di Intergroup e l'accordo notificati sono accordi tra imprese;

3. considerando che, in base al proprio statuto, Intergroup ha per oggetto l'acquisto e la vendita nonché l'esercizio del ruolo di intermediario e di agente d'affari nelle attività di acquisto e di vendita delle merci per conto di qualiasi cliente e che, in base all'accordo, essa è autorizzata ad operare per i prodotti muniti di un marchio Spar; che Intergroup esercita le sue funzioni prospettando il mercato, negoziando con i fornitori i prezzi e le altre condizioni d'acquisto e fornendo ai suoi clienti la necessaria assistenza giuridica e tecnica; che gli accordi in questione hanno dunque lo scopo di permettere ai clienti d'Intergroup, ed in particolare alle organizzazioni Spar, di realizzare delle importazioni in comune, ottenendo così condizioni di acquisto identiche e più favorevoli di quelle che otterrebbero se effettuassero le importazioni separatamente; che quindi gli accordi mirano altresì a porre i fornitori dei prodotti in questione di fronte ad una domanda raggruppata ed unica da parte di acquirenti che godono in tal modo di una posizione più forte, non derivante dalla loro capacità individuale, ma dal fatto di operare insieme;

4. considerando tuttavia che le catene Spar sono libere di non utilizzare i servizi di Intergroup per i loro acquisti e che, quando vi ricorrono, esse possono, come qualsiasi altro cliente d'Intergroup, fissare liberamente i loro prezzi e le loro condizioni di rivendita senza essere vincolate nei confronti d'Intergroup ad alcuna forma di coordinazione in relazione allo smercio dei prodotti in questione; che Intergroup è libera di trattare qualsiasi prodotto e di operare sia sulla base dell'accordo notificato sia indipendentemente da esso, e, in questo secondo caso, di trattare anche prodotti che sono in concorrenza con quelli muniti dei marchi Spar;

5. considerando inoltre che gli effetti degli accordi in questione non sono sensibili dato lo scarso volume delle importazioni effettuate dalle organizzazioni Spar tramite o previa negoziazione di Intergroup rispetto al loro fatturato globale, e data l'esigua percentuale degli acquisti realizzati o negoziati da Intergroup rispetto al giro d'affari globale del commercio al dettaglio del settore alimentare di ciascun paese membro della CEE; che dunque le possibilità di scelta da parte sia della domanda che dell'offerta dei prodotti in questione non sono pregiudicati in misura sensibile dagli accordi in questione;

6. considerando che, tenendo conto non solo dei fatti attualmente noti, ma anche della loro trascorsa evoluzione riscontrata nel corso delle attività d'ISC nonché del loro andamento regionevolmente prevedibile per il futuro, né il volume degli acquisti per prodotto né il numero dei prodotti interessati sembrano dover raggiungere prossimamente un'importanza sensibilimente superiore; che ciò risulta non solo dal carattere marginale delle importazioni in comune effettuete per i grossisti, ma anche dal fatto che un'azione coordinata di questi ultimi si è sempre rivelata difficilmente realizzabile in pratica, perché la varietà e l'abbondanza dell'offerta permettono loro di ottenere spesso migliori condizioni quando agiscono in modo individuale che non con un'azione collettiva; che del resto gli acquisti realizzati in paesi terzi a destinazione dei paesi della CEE sono stati e sono tuttora insignificanti rispetto alle capacità di consumo dei singoli Stati membri; che, trattandosi spesso di merci non prodotte nella CEE, neppure tali acquisti sembrano dover registrare un aumento sensibile in un prossimo avvenire in quanto i grossisti, a parte le menzionate difficoltà di coordinamento, sono costretti a seguire in ogni regione la lenta evoluzione dei gusti dei consumatori e la loro preferenza per i prodotti locali;

7. considerando che gli accordi in questione non hanno attualmente effetti sensibili all'interno della CEE sulla posizione dei fornitori sui mercati dei prodotti interessati; che essi non hanno né per oggetto né per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera sensibile il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune; che tali accordi non sembrano suscettibili d'avere nemmeno prossimamente degli effetti restrittivi sensibili;

8. Considerando che gli accordi di cui trattasi non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato e che la Commissione può dunque constatare, in seguito alla richiesta d'Intergroup, che non vi è motivo per essa, in base agli elementi a sua conoscenza, di intervenire nei riguardi degli accordi in questione a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato; che l'attestazione negativa può dunque essere rilasciata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In base agli elementi a sua conoscenza la Commissione non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei riguardi dello statuto della società di diritto olandese Intergroup Trading BV né dell'accordo concluso fra tale società e la cosietà di diritto olandese Internationale Spar Centrale BV.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alle imprese Intergroup Trading BV e Internationale Spar Centrale BV con sede a Amsterdam.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1975.

Per la Commissione

François-Xavier ORTOLI

Membro della Commissione